

tardi nell'individuazione delle categorie alle quali può essere attribuito lo status di sportivo professionista, che la citata Legge n. 91 attribuisce alle Federazioni di categoria.

ORGANI

1. FUNZIONAMENTO

Come già indicato nella precedente relazione, e già anticipato in premessa, la gestione relativa alle funzioni previdenziali dell'Ente fu affidata ad un Commissario con il D.P.R. 1° luglio 1975, confermato con successivi analoghi provvedimenti.

Nel periodo cui si riferisce la presente relazione, il commissariamento si è protratto, in regime di prorogatio, fino al 1992 quando, con una serie di provvedimenti, si è proceduto a restituire all'ENPALS una gestione ordinaria.

Si tratta, in particolare, del decreto del Ministro del Lavoro in data 5 febbraio 1992, con il quale si è provveduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione; del D.P.R. 14 febbraio 1992, relativo alla nomina del Presidente, e del decreto del Ministro del Lavoro del 16 giugno 1992, con il quale si è proceduto alla nomina del Comitato di Vigilanza degli sportivi professionisti.

I suddetti provvedimenti - tutti di durata quadriennale - sono venuti a scadenza nel corso dell'anno 1996, senza che gli Organi da essi previsti venissero rinnovati. Le ragioni di tale mancato rinnovo - che ha determinato l'esigenza del ritorno alla gestione straordinaria - sono da ricercarsi nella resistenza opposta dalle Organizzazioni Sindacali alla nomina di propri rappresentanti in organismi che, essendo stati definiti quanto a composizione e competenza nel lontano 1950, non recepivano i principi innovativi introdotti dal Decreto Legislativo n. 29/93 in materia di separazione tra attività politica ed attività di gestione.

In conseguenza di ciò, il Governo ha provveduto, con decreto interministeriale

Lavoro - Tesoro del 22 marzo 1996, alla nomina di un Commissario Straordinario per la durata di un semestre.

Il provvedimento, alla scadenza, è stato reiterato il 22 settembre 1996 e, successivamente, ancora il 22 marzo 1997, come sarà più propriamente illustrato in sede di relazione sulla gestione 1997. Di recente con provvedimento in data 16 ottobre 1997, l'incarico è stato rinnovato.

Quali che siano i motivi che ostano a restituire l'ENPALS ad una gestione ordinaria, la Corte non può censurare la grave anomalia della persistenza di tale straordinaria situazione che è di nocumento alla regolare conduzione dell'Ente, anche nel senso che in tale fattispecie viene a mancare l'apporto dei rappresentanti delle forze sociali interessate alla gestione dell'Ente.

Le funzioni di organo di controllo interno sono svolte dal Collegio Sindacale, di durata quadriennale, composto da un magistrato della Corte dei conti con funzioni di Presidente, da due rappresentanti ministeriali (del Lavoro e del Tesoro) e da altri due membri in rappresentanza delle categoria interessate (dei lavoratori e dei datori di lavoro).

Con l'articolo 8 della Legge n. 366 del 1973, concernente l'estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza gestita dall'ENPALS, è stato stabilito che le funzioni di controllo del Fondo speciale all'uopo istituito sono esercitate dal Collegio Sindacale dell'ENPALS, integrato da un rappresentante delle società sportive e di ciascuna delle categorie di giocatori e degli allenatori di calcio.

E' da notare in proposito che il Ministero vigilante non ha reso coincidenti la durata nella carica dei tre membri previsti dalla citata Legge n. 366/73, con quella degli altri componenti del Collegio Sindacale, sicché alla rinnovazione di detto Organo si è sempre provveduto in tempi diversi e con provvedimenti distinti.

In merito a tale anomala situazione la Corte esprime l'avviso che, in conside-

razione della unicità dell'Organo di controllo interno, la struttura del Collegio dovrebbe derivare da un unico provvedimento costitutivo, con conseguente coincidenza della durata quadriennale per tutti i componenti.

A rafforzare tale convincimento sta la considerazione che, in base alla legge, alla relazione sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo della parte relativa al Fondo di previdenza per i calciatori ed allenatori di calcio provvede il Collegio Sindacale nella sua composizione plenaria, con la partecipazione anche dei rappresentanti delle categorie dello spettacolo.

Inoltre censurabile appare il ritardo con cui il Ministero Vigilante ha provveduto al rinnovo dell'Organo di controllo interno. Infatti, il Collegio Sindacale risulta rinnovato con decreti del 22 luglio 1987, 13 maggio 1992 e 3 luglio 1996 (Collegio tuttora in carica) e l'integrazione del Collegio con i rappresentanti delle Società Sportive è avvenuto con decreti del 22 novembre 1989 e 8 marzo 1994.

2. TRATTAMENTO ECONOMICO

Nell'unità Tabella (Tabella n. 1) sono esposte le risultanze di bilancio della categoria I delle spese (spese per gli Organi dell'Ente) a partire dall'esercizio 1989 fino all'esercizio 1996, distintamente per:

- assegni ed indennità alla Presidenza;
- compensi ed indennità agli Organi Collegiali di amministrazione;
- compensi ed indennità al Comitato di Vigilanza calciatori ed allenatori;
- compensi ed indennità ai componenti il Collegio Sindacale;
- compensi e rimborsi ai Comitati Tecnici.

Quanto all'indennità corrisposta al Presidente dell'ENPALS, allo stesso, ai sensi del D.M. 4 agosto 1992, compete un compenso annuo lordo pari al vigente trattamento economico del Direttore Generale dell'Ente maggiorato del 20%.

Al Commissario Straordinario, come previsto dai decreti di nomina (DD.MM.

23 marzo 1996, 22 settembre 1996 e 22 marzo 1997), compete una indennità pari a quella prevista per il Presidente.

Attualmente il Commissario Straordinario percepisce un compenso fisso annuale lordo di Lire 85.386.576.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione, per tutto il periodo in cui il Consiglio è rimasto in carica (dal 5 febbraio 1992, per la durata di un quadriennio), è stato corrisposto un compenso fisso mensile lordo pari a Lire 160.000 ed un gettone lordo di presenza pari a Lire 70.000 per seduta.

Per la partecipazione alle riunioni degli Organi Collegiali previsti per legge, per statuto o per regolamento spetta il gettone di presenza (Lire 70.000 a seduta), che non viene, però, corrisposto al Commissario Straordinario, ai sensi del D.P.R. 31 ottobre 1979.

Al Presidente del Collegio Sindacale ed ai Sindaci, ai sensi del D.M. 8 luglio 1991, spetta, dal 1° gennaio 1991, un compenso mensile fisso lordo rispettivamente di Lire 400.000 e di Lire 300.000, oltre ad un gettone lordo di presenza pari a Lire 70.000 per seduta.

Ai due Vice Presidenti, nominati ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 26, è stato corrisposto, nel quadriennio 92/96, un compenso pari al 50% di quello previsto per il Presidente, ed un gettone lordo di presenza di Lire 70.000 per seduta (D.M. 4.8.92).

Anche ai componenti del Comitato di Vigilanza del Fondo Calciatori viene corrisposto il gettone di presenza, di pari importo; quest'Organo, peraltro, ha cessato la sua attività nel 1996, essendo venuto a scadenza il Decreto Ministeriale di nomina del 16 giugno 1992, di durata quadriennale.

Per quanto attiene il Direttore Generale dell'Ente, il trattamento economico è

fissato dal D.P.C.M. 12 giugno 1989, e corrisponde al trattamento economico del Dirigente Generale livello "C" del personale civile dello Stato.

A seguito della nomina del nuovo Direttore Generale deliberata con atto n. 133 del 14.9.1995 nella persona di un ex Dirigente Generale livello "C" dell'Amministrazione dello Stato, considerato che il medesimo avrebbe percepito presso l'ENPALS un trattamento economico inferiore a quello già percepito, il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 140 del 6.11.1995 ha stabilito la maggiorazione del trattamento economico del nuovo Direttore Generale con il riconoscimento di un assegno "ad personam" pari alla misura dell'indennità di funzione già percepita, riassorbibile fino alla sua integrale concorrenza da futuri emolumenti attribuibili a titolo di indennità di funzione. Di conseguenza al Direttore Generale è stato attribuito un compenso annuo lordo di Lire 103.012.245, al netto di ogni altra indennità (40.000.000 circa).

Il compenso erogato al Direttore Generale risulta pertanto in misura superiore a quella (Lire 85.386.576) corrisposta al Commissario Straordinario, essendosi inteso il disposto dell'art. 1 del D.M. 4 agosto 1992, in base al quale il trattamento economico dei Presidenti dell'ENPAS, dell'ENPDEP e dell'ENPALS è commisurato a quello dei Direttori Generali dei rispettivi Enti, maggiorato del 20%, riferito al trattamento tabellare e non al trattamento di fatto.

TAB. 1

SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

	(cifre espresse in milioni di lire)							
	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
101000 Assegni e indennità alla presidenza	66,8	88,3	86,7	91,3	87,6	87,1	85,4	78,3
101010 Compensi e indennità organi collegiali di amministrazione	22,8	29,0	34,3	113,2	177,7	130,1	154,1	41,6
101012 Compensi indennità comitato vigilanza C.A.	4,6	1,6	3,4	2,4	4,2	2,2	2,5	1,8
101020 Compensi indennità componenti il collegio dei sindaci	27,2	24,8	38,7	38,6	29,4	33,8	28,0	32,3
101030 Compensi e rimborsi comitati tecnici	6,3	6,2	4,5	4,8	7,3	6,8	7,7	6,8
TOTALE	127,7	149,9	167,6	250,3	306,2	260,0	277,7	160,8

3. PERSONALE - ORDINAMENTO - CONSISTENZA E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI

L'Ordinamento attuale dei servizi e le relative dotazioni organiche dell'ENPALS sono disciplinate dalle Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 42, 43 e 44 del 29 gennaio 1993, con le quali si è proceduto alla revisione del precedente Ordinamento stabilito con Delibera Commissariale n. 4442 del 5 febbraio 1987.

Secondo l'assetto delineato nelle suddette Delibere del 29 gennaio 1993, l'Ente è strutturato nella Direzione Generale, in dieci Sedi Compartimentali nonché in dieci Sezioni Distaccate.

La Direzione Generale è articolata in cinque Servizi:

- 1) Servizio Affari Generali, Organizzazione, Studi e Personale;
- 2) Servizio Assicurazione per l'Invalidità, Vecchiaia e Superstiti e Gestione Posizioni Assicurative;
- 3) Servizio Contributi e Vigilanza;
- 4) Servizio Ragioneria e Bilanci;
- 5) Servizio Elaborazione Automatica Dati.

La Direzione Generale si avvale, altresì, di quattro Uffici Professionali, il cui personale è inquadrato nei ruoli dell'Ente:

- 1) Consulenza Legale;
- 2) Consulenza Sanitaria;
- 3) Consulenza Attuariale;
- 4) Consulenza Tecnico - Edilizia.

Quest'ultimo Ufficio risulta privo di titolare, per cui si rende necessario che l'Ente provveda a ricoprire il posto vacante al più presto.

Le undici Sedi Compartimentali risiedono a Roma, Milano, Napoli, Torino, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Palermo e Cagliari; le Sezioni Distaccate a Catania, Trieste, Sanremo, Verona, Pescara, Catanzaro, Perugia, Ancona e Saint Vincent.

La distribuzione geografica delle sedi periferiche è condizionata dalla esigenza di una presenza territoriale nelle zone maggiormente interessate dalle attività istituzionali dell'Ente.

La consistenza organica della dirigenza ammonta a 16 unità; cinque dirigenti sono preposti ai Servizi della sede centrale e undici dirigenti sono preposti alle Sedi Compartimentali.

Alla data del 31 dicembre 1996 erano in servizio 10 dirigenti, di cui 1 con funzioni di Vice Direttore Vicario.

La consistenza organica del personale non dirigenziale ammonta a n. 542 unità, come nel precedente Ordinamento, ma con una diversa distribuzione, che privilegia le posizioni fino alla VI Qualifica Funzionale. Il personale risulta così inquadrato:

DOTAZIONE ORGANICA

QUALIFICA FUNZIONALE	NUMERO DEI POSTI
X	14
IX	19
VIII	78
VII	138
VI	174
V	26
IV	64
III	29
TOTALE	542

I 14 posti della X Qualifica Funzionale sono attribuiti alle seguenti categorie professionali: 9 legali, 3 attuari, 1 sanitario, 1 ingegnere.

A fronte di un organico complessivo di n. 558 unità, l'Ente - come risulta dall'unità Tabella n. 3 - raramente, come negli anni 1992 e 1993, ha potuto contare su

più di n. 400 dipendenti in servizio a causa del blocco delle assunzioni; dal 1991, infatti, si registrano solo costanti e corpose uscite per raggiunti limiti di età, compensate minimamente dagli sporadici ingressi per mobilità.

Appare del tutto evidente come l'impossibilità di assumere nuovo personale sia di nocumento all'Ente che non può fare affidamento, per lo svolgimento dei compiti istituzionali, sulla completezza dell'organico.

Da evidenziare che l'Ente ha adottato nel gennaio 1997 una delibera commissariale per l'assunzione di 75 unità, allo scopo di attivare un progetto speciale di vigilanza ispettiva, delibera che, peraltro, non ha avuto pratica attuazione.

Le spese per il personale in servizio di cui alla Tabella n. 2 esprimono un trend incrementativo di dimensioni esigue (da 20.527 milioni nel 1990 a 23.270 nel 1996), e ciò nonostante gli aumenti retributivi, ivi compresi quelli derivanti dagli accordi contrattuali che pure hanno trovato periodicamente applicazione nei confronti del personale dell'Ente, e quindi anche gli ultimi due accordi, il primo per effetto del D.P.R. n. 43/90 ed il secondo in applicazione del C.C.N.L. per gli Enti Pubblici non economici valido per il triennio 1994-97, con effetti economici più consistenti a partire dall'anno 1996.

Il fenomeno risulta più evidente dall'esame della tabella n. 3 nella quale viene indicato il costo medio pro-capite per il personale, che subisce una brusca impennata nel 1990 (da milioni 42,7 a 54,0) e nel 1996 (da milioni 54,9 a 64,3).

TAB. N. 2 - SPESE PER IL PERSONALE
(importi in milioni di lire)

VOCI DI BILANCIO	ANNI							
	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Oneri personale in attività di servizio (A)	16.323,4	20.527,4	21.429,3	21.204,8	20.656,1	20.024,4	20.202,1	23.270,1
Oneri personale in quiescenza (B)	2.547,7	2.848,4	3.171,3	3.409,6	3.568,1	3.709,8	3.405,7	3.509,7
Totale (C) = (A + B)	18.871,1	23.375,8	24.600,6	24.614,4	24.224,2	23.734,2	23.607,8	26.779,8
Totale spese correnti (D)	616.533,9	657.072,1	777.018,2	868.161,7	937.121,7	982.554,8	1.099.126,1	1.225.357,2
Totale spese complessive (E)	667.515,3	714.935,7	841.321,4	913.099,3	978.827,0	1.047.042,8	1.160.458,9	1.287.747,7

(valori percentuali)

A / C	86,50	87,81	87,11	86,15	85,27	84,37	85,57	86,89
A / D	2,65	3,12	2,76	2,44	2,20	2,04	1,84	1,90
A / E	2,45	2,87	2,55	2,32	2,11	1,91	1,74	1,81
B / C	13,50	12,19	12,89	13,85	14,73	15,63	14,43	13,11
B / D	0,41	0,43	0,41	0,39	0,38	0,38	0,31	0,29
B / E	0,38	0,40	0,38	0,37	0,36	0,35	0,29	0,27
C / D	3,06	3,56	3,17	2,83	2,58	2,42	2,15	2,19
C / E	2,83	3,27	2,92	2,70	2,47	2,27	2,03	2,08

**TAB. N. 3 - PERSONALE IN SERVIZIO PER CIASCUN ESERCIZIO,
RELATIVI ONERI E COSTI MEDI CAPITARI**

Anni	Personale in organico	Personale in servizio		
		Numero	Oneri (*)	Costo medio capitario (*)
1987	558	324	13.259,0	40,9
1988	558	350	13.188,5	37,7
1989	558	382	16.323,4	42,7
1990	558	380	20.527,4	54,0
1991	558	398	21.429,3	53,8
1992	558	410	20.204,8	49,3
1993	558	401	20.656,1	51,5
1994	558	383	20.024,4	52,3
1995	558	368	20.202,1	54,9
1996	558	362	23.270,1	64,3

(*) importi in milioni di lire

GESTIONE FINANZIARIA

ORDINAMENTO CONTABILE

Le scritture contabili ed i documenti di bilancio redatti dall'ENPALS nel periodo cui si riferisce la presente relazione risultano, in linea di massima, conformi alle varie prescrizioni recate dal D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696 (regolamento per la contabilità degli Enti Pubblici) in tema di classificazione delle entrate e delle spese, di rendiconto finanziario, di conto economico e patrimoniale, nonché di situazione amministrativa e di residui.

Con deliberazione commissariale n. 2693 del 20 ottobre 1983 è stato adottato il Regolamento per la esecuzione dei lavori in economia, delle provviste e dei servizi, emanato ai sensi dell'art. 68 del citato D.P.R. n. 696/1979.

Il ricorso all'esecuzione in economia di lavori e provviste non ritenuti di rilevanza tale da richiedere apposite gare pubbliche è stato ivi previsto, con lo scopo di conseguire maggiore snellezza e tempestività del servizio, entro limiti vari, legati al criterio della competenza, ossia a seconda del funzionario abilitato alla relativa autorizzazione di spesa.

Il limite massimo di spesa è stato stabilito in Lire 150.000 più IVA per i dirigenti delle sedi compartimentali, con esclusione dei dirigenti delle sedi con maggior rilevanza (Roma, Milano e Napoli) per i quali il limite di valore è stato portato a Lire 250.000; a Lire 900.000 è stato fissato per il dirigente dell'Ufficio beni mobili ed immobili, a Lire 1 milione e 500.000 per il dirigente del Servizio patrimonio; ed infine a 3 milioni per il Direttore Generale.

Con successiva deliberazione n. 2782 del 2 marzo 1984 è stato stabilito che anche il Presidente dell'Ente ed il Consiglio di Amministrazione possono autorizzare l'esecuzione di lavori, provviste e servizi in economia entro il limite, rispettivamente, di

10 e 15 milioni, oltre all'I.V.A. Inoltre, al limite già fissato in base al criterio della competenza è stato aggiunto quello per materia, in relazione ai singoli casi contemplati nell'art. 68 del D.P.R. n. 696/79.

I limiti per materia sono stati così fissati:

- a) acquisto di mobili, Lire 7 milioni;
- b) riparazione e manutenzione autoveicoli, Lire 5 milioni;
- c) spese per l'illuminazione, Lire 5 milioni;
- d) spese per il riscaldamento, Lire 5 milioni;
- e) spese di conduzione e riparazione locali, Lire 15 milioni;
- f) spese di cancelleria e stampati, Lire 20 milioni;
- g) trasporti, spedizioni e facchinaggio, Lire 20 milioni;
- h) spese per copisteria, traduzioni e stampa, Lire 15 milioni.

Le suddette delibere n. 2693/83 e 2782/84 sono state approvate dal Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero del Tesoro, con provvedimento n. 20176 del 12 febbraio 1986.

La materia concernente le spese è stata completamente rivisitata alla luce delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 29/1993 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 98 del 17 marzo 1994, che approvava il regolamento per la esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi. Sulla base di essa vengono ridefinite le responsabilità dei Dirigenti in materia di spesa e vengono dettate le norme procedurali da seguire in coerenza con le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

Successivamente, con Delibera Commissariale dell'8 novembre 1996, n. 67, si stabilisce che *"i budget di spesa di ciascun ufficio di livello dirigenziale sono correlati, fermo restando il limite degli stanziamenti di bilancio, ai procedimenti necessari a realizzare i piani generali e di settore approvati dall'organo competente"* e sulla base di essa, con determinazione del Direttore Generale del 21 aprile 1997, n. 86, sono attribuiti i budget di spesa agli uffici di livello dirigenziale.

In merito alle collaudazioni (che vengono effettuate senza oneri per l'Ente) l'art. 7 del Regolamento in esame prevede che se la spesa è di importo inferiore a 2 milioni il lavoro è dichiarato regolarmente eseguito dal competente servizio; se l'ammontare della spesa è compreso tra i 2 e i 15 milioni il lavoro (o la provvista) deve essere collaudato da un funzionario nominato dal Direttore generale; i lavori e le provviste che comportano una spesa superiore a 15 milioni dovranno essere collaudati da un Comitato composto da tre membri nominati dal Direttore Generale. A tale proposito si osserva che l'art. 63, 3° comma, del citato D.P.R. n. 696/79 riserva, invece, tali designazioni, al Presidente. Consegue che l'attività dell'Ente finora svolta non è conforme a legge. Pertanto si invita il Presidente, ovvero, perdurando l'attuale periodo di supplenza, il Commissario, a voler esercitare i propri poteri in conformità al succitato D.P.R. Altra osservazione, inoltre, va fatta al mancato adeguamento dei limiti di valore nonostante la generale lievitazione dei prezzi intervenuta successivamente al 1984.

Il servizio di cassa, nel periodo a riferimento, è stato effettuato dalla Banca Nazionale del Lavoro, in base a convenzione stipulata il 7 febbraio 1966. Detta convenzione, nuovamente stipulata con il medesimo Istituto nell'anno 1990, è stata di recente prorogata per il periodo 1.1.96 - 31.12.97 con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 138 del 6 novembre 1995, ai sensi dell'art. 44 della legge 23.12.94, n. 724. La convenzione risulta conforme all'art. 25 del citato D.P.R. n. 696. Per la gestione del servizio di cassa l'Ente provvederà, alla scadenza dell'attuale convenzione con la B.N.L. ad indire apposita gara in conformità alle norme comunitarie vigenti in materia di contratti di fornitura di beni e servizi.

Per quanto attiene alla normativa sulla tesoreria unica, poiché l'ENPALS non risulta incluso in alcune delle due categorie di Enti previste dal D.L. 24 marzo 1984, n. 37, ne deriva la sua esclusione dall'obbligo dell'osservanza della disciplina vigente in materia.

Relativamente alle procedure concernenti gli obblighi di natura contabile l'Ente deve deliberare il bilancio preventivo entro il mese di ottobre di ciascun anno e comu-

nicarlo entro dieci giorni dalla delibera al Ministero Vigilante e al Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato (art. 30, c. 2, della legge n. 70 del 1975).

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo e inviato entro dieci giorni ai due Dicasteri sopra nominati, unitamente alle relazioni amministrative e a quella del Collegio dei Revisori (art. 32 del D.P.R. n. 696 del 1979).

Detti termini non risultano rispettati dall'Ente. Ed infatti, per limitare l'esame agli ultimi quattro esercizi i bilanci preventivi del 1993, 1994, 1995 e 1996 sono stati deliberati, rispettivamente il 2 dicembre 1992, il 2 dicembre 1993, il 21 dicembre 1994 e il 18 dicembre 1995, mentre i bilanci consuntivi degli stessi anni sono stati deliberati il 14 luglio 1994, il 20 luglio 1995, il 25 giugno 1996 e il 10 luglio 1997.

La Corte richiama all'attenzione del Commissario dell'Ente e dell'Autorità di vigilanza sulla necessità di adottare adeguate misure per il rispetto dei termini legali anche al fine di evitare il ricorso all'esercizio provvisorio.

STRUTTURA E DINAMICA DEI BILANCI PREVISIONALI

Nelle previsioni rappresentate nei documenti di bilancio l'Ente si è riportato agli schemi e alla metodologia stabiliti nel D.P.R. n. 696/79.

In particolare l'Ente classifica le poste di entrata e di spesa secondo l'articolazione in titoli prevista nell'art. 4 e correda il documento con la tabella dimostrativa dell'avanzo o disavanzo, nonché con il prescritto preventivo economico.

Nelle citate Tabelle, redatte ai sensi dell'art. 8 dello stesso D.P.R. n. 696 secondo il modello allegato c) allo stesso decreto, la misura delle grandezze finanziarie assunte a previsione delle entrate e delle spese nel futuro esercizio è poco attendibile. Nel periodo in esame, infatti, le entrate e le spese previste sono sempre di misura notevolmente diversa rispetto alle entrate ed alle spese effettive, come da consuntivo. Se, per quanto concerne le spese il fenomeno si ripercuote sulla gestione operativa, per le entrate, invece, l'inaffidabilità della previsione costituisce indubbiamente, per la sua ripetitività, un sintomo di errate metodologie di stima da rapportare ad incongrua procedura o ad imperfetta utilizzazione dei supporti documentali.

Resta sempre, comunque, censurabile il notevole divario esistente tra le previsioni assestate e le risultanze finali dei rendiconti finanziari definitivi.

Altro rilievo va mosso alla data di formulazione del documento previsionale, talora molto vicina alla scadenza dell'esercizio, come nel caso del bilancio di previsione 1996, deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente nella seduta del 18 dicembre 1995, ben oltre il limite temporale del 31 ottobre, previsto dall'art. 1 del D.P.R. n. 696.

Siffatto ritardo d'altra parte concorre alla sistematica tardiva pronuncia sul preventivo da parte del Ministero Vigilante, con la conseguente gestione provvisoria del bilancio ai sensi dell'art. 12 del regolamento più volte citato per la contabilità degli Enti Pubblici.